



COMUNE DI RIESE PIO X

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 31 in data 30-09-2017

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX
ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **10:00**, nella Residenza Comunale, per determinazione del Presidente del Consiglio, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

GUIDOLIN MATTEO	P
PISCIOTTA MASSIMO	P
PORCELLATO NATASCIA	P
ZONTA MARIO	A
BERNARDI NICOLA	P
QUARTO FRANCESCO	A
GANEO MONICA	P
CORRENTE FRANCESCO	P
ANTONELLO JENNY	P
BERTI DANIELE	P
DE MARCO RONNIE	P
DAMINATO GIANNI	P
SIMIONATO PAOLA	P
CUSINATO SERENA	P
TIEPPO ERICA	P
TOMBOLATO ALBERTO	P
GAZZOLA DAVIDE	A

Presenti n. **14**; Assenti n. **3**

Partecipa alla seduta **BRINDISI FULVIO** SEGRETARIO COMUNALE.

Assume la Presidenza **BERNARDI NICOLA** nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

Il Consiglio Comunale

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Riese Pio X e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

PRECISATO che:

- il D.Lgs. 175 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- come disposto dalla norma e riportato dalla delibera della Corte dei Conti, devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso. Tale punto è stato chiarito sia dalle «Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche» approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una «tramite» di controllo») sia dalla citata deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti (laddove si afferma testualmente che «Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso»);
- in tal senso non è stato oggetto di ricognizione:
 - la società Contarina SpA, che è una società indiretta in house providing che si occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all'interno della provincia di Treviso, a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula (costituito in base alla legge regionale), che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote, giusta anche nota del Consiglio di Bacino Priula ns. prot. n. 12464 in data 12/09/2017;
 - parimenti non sono state oggetto di ricognizione tutte le società indirette di Asco Holding Spa, Ats Srl e Mobilità di Marca Spa;

DATO ATTO che questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del T.U.S.P). I commi 611 e 612 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l’applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal T.U.S.P. (che ne ha ampliato il numero) ed è coerente con le seguenti operazioni già attuate da questo comune:

- “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie” così come proposto dal Sindaco e fatto proprio dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 18 maggio 2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, T.U.;
- “Preso d’atto relazione conclusiva in attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie”, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 23 maggio 2016;

RISCONTRATO che il Comune di Riese Pio X, alla data del 23/09/2016, partecipava direttamente al capitale delle seguenti società:

- Alto Trevigiano Servizi Srl con una quota del 2,00% (quota risultante dopo la fusione per incorporazione di Schievenin Alto Trevigiano Srl);
- Mobilità di Marca Spa con una quota del 1,17% (quota risultante dopo la fusione per incorporazione di CTM Servizi Srl e di Marca Riscossioni Spa);
- Asco Holding Spa con una quota del 0,24 %;

DATO ATTO che tali partecipazioni dirette sono state oggetto del Piano di razionalizzazione 2015;

SOTTOLINEATO che rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il Comune:

- ha dismesso la partecipazione societaria in CTM Servizi Srl mediante fusione per incorporazione nella società Mobilità di Marca SpA.; con atto del notaio Viani Maurizio in data 04.11.2016 n. 6386 di repertorio è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione;

- ha dismesso la partecipazione societaria in Marca Riscossioni SpA mediante fusione per incorporazione nella società Mobilità di Marca SpA.; con atto del notaio Viani Maurizio in data 04.11.2016 n. 6386 di repertorio è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione;

- ha dismesso la partecipazione societaria nello Schievenin Alto Trevigiano Srl mediante atto di fusione per incorporazione in Alto Trevigiano Servizi Srl in data 29/07/2017. Infatti, con riferimento all’obbligo per i Comuni di sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale nr. 17 in data 20/05/2017, la proposta di fusione per incorporazione di Schievenin Alto Trevigiano Srl in Alto Trevigiano Servizi Srl; con atto del notaio Nicola Giopato di Casier in data 04.08.2016 n. 769 di repertorio, raccolta

n. 637 è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione. Pertanto nel presente Piano sono riportate le nuove quote delle società incorporanti Mobilità di Marca SpA e Alto Trevigiano Servizi Srl dopo il processo di fusione e le schede allegate riportano esclusivamente i dati relativi alla società risultante dal processo di fusione e le attuali quote
;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, co. 2, Cod.Civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Cod.Civ.;

Preso atto che:

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha approvato con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017; le "linee di indirizzo per la revisione straordinaria",
- tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" (Allegato A);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRECISATO in merito ad Asco Holding Spa che:

- è stata costituita principalmente allo scopo di gestire il servizio pubblico di costruzione e l'esercizio del gas metano. Tale servizio rientrava nelle attività di produzione di beni e servizi per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del T.U.S.P., come già era stato dichiarato nel Piano del 2015. La società non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione. La Asco Holding pertanto ad oggi non risponde ai criteri dell'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta priva di dipendenti. Il Comune, pertanto, dovrebbe terminare quanto prima la propria partecipazione secondo le indicazioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2 cioè bisogna prevedere modalità e tempi della realizzazione di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. L'articolo 24, comma 4, del T.U.S.P. concede alle amministrazioni un anno "per effettuare l'alienazione".
- l'indirizzo è di risolvere la criticità rilevata attraverso una operazione di fusione con la quotata Asco Piave Spa (società esentata per legge dall'applicazione del T.U.S.P. se non espressamente previsto). Il comune di Riese Pio X non ha il controllo della società Asco Holding Spa, in quanto vi partecipa con una quota millesimale. Questa operazione deve necessariamente transitare per una delibera assembleare che richiede quanto meno la maggioranza dei consensi dei soci. Tale operazione non è quindi da oggi individuabile come unica opzione e pertanto ci si riserva di procedere con la cessione delle quote, come previsto dal T.U.S.P. se l'operazione di fusione con la quotata Asco Piave Spa non dovesse ottenere l'approvazione dell'Assemblea. A tal fine viene compilata la scheda 05.04 "Azioni di fusioni" del modello standard dell'atto di ricognizione (Allegato A);

DATO ATTO in merito del parere rilasciato ad Asco Holding, dallo studio legale Macchi di Cellere Gangemi prot. n. 11159 in data 10 agosto, dell'atto di intervento ex art. 9 legge 241/1990 prot. n. 12832 in data 19 settembre 2017 dal socio privato di Asco Holding S.p.a., Plavisgas S.r.l. (ed indirizzato a tutti i comuni soci della società) ed integrato in data 19.9.2017, nota prot. 12923 del 20 settembre 2017;

PRECISATO in merito ad Alto Trevigiano Servizi Srl che:

- la società è stata costituita per gestire il servizio pubblico idrico integrato come definito dal d.lgs. n.152/06. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del T.U.P.S. come già era stato dichiarato e valutato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. La società, è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del

decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce “*servizi di interesse generale*” (lettera a); risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società. Il Comune, come da progetti di fusione già conclusi sopra richiamati è ora proprietario del 2,00% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata.

- considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società. A tal fine è stata completata la scheda 04 “Mantenimento” del modello standard dell’atto di ricognizione (Allegato A) con cui è stata motivata la scelta;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base dei dati forniti dalle società, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolti in ordine alle partecipazioni detenute e da mantenere espresse nell' allegato alla presente deliberazione a farne parte integrale e sostanziale;

ESAMINATO E CONDIVISO il Piano di revisione di cui all’Allegato A, redatto secondo le indicazioni di questa Amministrazione e dato atto che questa assemblea intende approvarlo in ossequio all’articolo 24 del T.U.S.P.;

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, così come depositato agli atti;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147.bis del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa oltre alla regolarità contabile;

Avuta illustrazione da parte del Sindaco del presente punto all’ordine del giorno;

Sentiti gli interventi da parte dei Consiglieri che sono riportati nella trascrizione integrale della seduta Consiliare;

Preso atto della richiesta di rettifica del refuso riportato a pagina 6 della proposta deliberativa sostituendo la parola “Trevignano” con “Riese Pio X”;

*Con la seguente votazione espressa in forma palese:
presenti e votanti n. 14 consiglieri;*

voti favorevoli n. 10;

contrari n. 4: (Cons. Simionato, Cusinato, Tieppo, Tombolato del gruppo Cons. "Prima il tuo Comune");

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e la rettifica del refuso contenuto nella proposta deliberativa come sopra evidenziato;
2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente;
4. di provvedere a trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate di cui all'allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro entro il 31/10/2017;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, co. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Infine, per consentire i tempestivi adempimenti previsti dalla normativa,

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti e votanti n. 14 consiglieri;

voti favorevoli n. 10;

contrari n. 4 consiglieri: (Simionato, Cusinato, Tieppo, Tombolato)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio - video presente sul portale web comunale all'indirizzo: www.magnetofono.it/streaming/riesepiox/

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 31 del 30-09-2017

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX
ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.**

Letto, approvato e sottoscritto:

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO BERNARDI NICOLA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

II SEGRETARIO COMUNALE
F.TO BRINDISI FULVIO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa